



COMUNE DI ALBUZZANO

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima

NR. 35 DEL 28-09-2011

COPIA

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ALBUZZANO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di Settembre, alle ore 19:00, presso la SALA CONSILIARE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CANINI MARGHERITA	X		MALINVERNI MARCO	X	
TRONCONI LIVIO PIETRO	X		MONTALBANO FABIO	X	
MARTINELLI GIANGIACINTO	X		PECORELLA NICOLA	X	
SALVANESCHI MARCO	X		TOMBOLA MARCO	X	
LEPRI LUCIANO	X		CURTI ISABELLA		X
ZUCCOTTI PAOLO	X		LOGUERCIO MAURO	X	
GERMANI LORENZO	X				

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. GIAN LUCA MUTTARINI, Segretario Comunale.
La Sig.ra MARGHERITA CANINI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Considerato che il termine di legge per la ricognizione delle partecipazioni in essere era quello del 31 dicembre 2010;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Accertato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono:

Società partecipate	Quota	N° azioni	Valore della partecipazione
Cap Holding S.p.A.	0,27%	744.415	€. 744.415,00
Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia"	0,50%	5.340 (Voti Ponderati)	
A.S.M. Pavia S.p.A.	0,01115%	1000	€. 5.000,00

Considerato che:

- La Cap Holding S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: l'assunzione e la gestione, in Italia ed all'estero di partecipazioni in qualsiasi forma in altre società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; le società in qualsiasi forma partecipate dovranno avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali – in primo luogo i servizi afferenti il ciclo integrato delle acque, oltre che per conto e nel territorio dei Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o consorzi, di enti pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all'estero;
- Il Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia", in conformità al principio di sussidiarietà, costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - della Convenzione il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere all'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi dell'articolo 1 - comma 9 - l.r. 26/03.
- La società A.S.M. Pavia S.p.A. ha per oggetto sociale l'espletamento di servizi pubblici locali, come indicato nello Statuto quali esemplificativamente :
 1. L'organizzazione integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di ogni tipo di rifiuto (solidi urbani e speciali di tutte le categorie).
 2. Gestione del ciclo integrato delle acque, abduzione, captazione, raccolta, distribuzione, collettamento, depurazione e trattamento acque di scarico, progettazione e costruzione di impianti, di opere, di infrastrutture e di reti.
 3. L'organizzazione di servizi energetici ed in particolare produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione e distribuzione del calore.
 4. Acquisto, produzione, trasmissione distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi.
 5. La difesa coordinata ed integrata, in concorso con gli Enti competenti, contro tutte le forme di inquinamento.
 6. Progettazione, costruzione, gestione impianti e reti per la distribuzione del gas metano e di energia elettrica.
 7. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, produzione e gestione calore e di elettricità.
 8.omissis.....

Rilevato, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della Legge 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Visto l'art. 14 - comma 32 della Legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di responsabilità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegato alla presente;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le società ed il consorzio specificati in premessa hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008;
2. di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Albuzzano nelle società elencate in premessa;
3. di autorizzare, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;
4. di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune.



COMUNE DI ALBUZZANO

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ALBUZZANO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Contabile, Finanziario, Personale, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Albuzzano, li 22-09-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILANI LORETTA

DELIBERAZIONE DI Consiglio N. 35 del 28 Settembre 2011
--



COMUNE DI ALBUZZANO

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ALBUZZANO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Albuzzano, li 22-09-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to *Milani Loretta*

DELIBERAZIONE DI Consiglio N. 35 del 28 Settembre 2011

Deliberazione N° 35 del 28-09-2011

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to MARGHERITA CANINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIAN LUCA MUTTARINI

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal = 3 OTT 2011 al 8 OTT 2011

Lì = 3 OTT 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIAN LUCA MUTTARINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

- [] è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIAN LUCA MUTTARINI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì = 3 OTT 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIAN LUCA MUTTARINI